

DDL Regionale: “ Disposizioni generali in materia di energia per il riparto di funzioni e compiti tra Regione ed Enti Locali, per il recepimento Direttiva 93/76/CE, per la costituzione dell’Agenzia Regionale Energia e per l’assetto regolamentare”

CAPO I

Norme e principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Nell'ambito dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione comunitaria e statale in materia di energia, la Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare, nonché tutte le funzioni amministrative, concernenti la produzione, il trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia.
2. La Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione Europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.
3. Nell’ambito di cui al comma 2, la Giunta Regionale definisce e formalizza le intese previste dalle norme in tema di programmazione energetica con i preposti organi dell’Amministrazione Statale e, ove previsto, nei procedimenti attivati dagli stessi organi.
4. Le funzioni amministrative in tema di energia conferite agli Enti Locali sono quelle previste dalle disposizione della presente legge.

Art. 2

Linee di indirizzo della politica energetica regionale.

1. Gli obiettivi generali di politica energetica regionale, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con lo Stato e gli Enti locali, sono la promozione di azioni e iniziative volte a conseguire:
 - a. la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico;
 - b. la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;
 - c. l'uso razionale ed efficiente dell'energia teso a contenere i fabbisogni

energetici e le emissioni nonché a minimizzare i costi della produzione e i relativi impatti, ed a razionalizzare le reti di distribuzione dei vettori energetici ed il loro stoccaggio;

- d. le condizione per un equo accesso alle risorse energetiche, anche tutelando i soggetti socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.

2. La Regione promuove il decentramento alle Province e Comuni delle funzioni amministrative in tema di energia, secondo le rispettive funzioni e competenze e secondo le previsioni della legge regionale.

3. Al fine di perseguire un ottimale impiego delle risorse energetiche nei diversi settori, la Regione favorisce la formulazione e l'adozione di protocolli tra organismi regionali, provinciali e comunali, Enti Pubblici, Associazioni di categoria e Enti di ricerca.

4. Al fine di salvaguardare e qualificare la capacità di acquisto di energia sul libero mercato, la Regione incentiva la creazione di strutture volte ad incrementare l'efficienza energetica degli usi finali.

5. Al fine di favorire una crescita armonica del mercato, la Regione persegue il miglioramento della qualità dell'energia fornita promuovendo lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

6. Allo scopo di dare certezze agli operatori e contribuire alla stabilità del mercato dell'energia, la Regione individua strumenti e procedure per il superamento dei vincoli e per l'accelerazione degli iter di concessione e di autorizzazione.

7. Gli obiettivi della programmazione energetica ambientale regionale sono definiti nel Piano Energetico Ambientale Regionale sulla base delle pianificazioni energetiche ambientali provinciali e comunali.

8. La Regione, per il perseguimento della sostenibilità ambientale, territoriale e socio economica nell'attuazione di un progetto, può subordinare il rilascio o le modifiche di un'autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua competenza, alla stipula di accordi per la esecuzione di programmi e misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Art. 3 ***Obiettivi.***

1. La Regione, per il perseguimento delle linee di indirizzo di cui all'articolo 2, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli Enti Locali e le autonomie funzionali, per:

- a) la sostenibilità del fabbisogno energetico, commisurato alle esigenze del territorio regionale, attraverso una diversificazione dell'impiego delle fonti ed una valorizzazione delle risorse endogene;
- b) il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio elettrico regionale con interventi in sintonia con le esigenze di riduzione delle emissioni di gas serra e, più in generale, attraverso il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico regionale;
- c) l'incentivazione al risparmio e all'uso razionale dell'energia, alla diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento, all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle perdite di rete
- d) le politiche d'intervento per lo sviluppo e per la diffusione di tecnologie e sistemi per l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico, la produzione da fonti rinnovabili e per la generazione distribuita.
- e) la promozione e sostegno della ricerca applicata in campo energetico.

2. La Regione promuove inoltre azioni per la tutela di consumatori ed utenti favorendo:

- a) la stipula di accordi con le imprese del settore per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l'utilizzo del gas;
- b) l'individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;
- c) l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata;
- d) la trasparenza delle condizioni generali di contratto e dei meccanismi di risoluzione delle controversie valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio.

3. Nel perseguimento degli obiettivi, le azioni di sostegno che comportano aiuti di Stato rispettano la normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 4

Concertazione e informazione.

1. La Regione si avvale del Forum Regionale per l'Energia e l'Ambiente quale organismo di consultazione e informazione sulle tematiche energetiche.

2. Il Forum, presieduto dall'Assessore alle Attività produttive, è composto da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Locali, delle parti sociali, sindacali, imprenditoriali e dai rappresentanti delle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale e maggiormente rappresentative.

CAPO II
Ruolo della Regione e degli Enti Locali

Art. 5
Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni legislative e amministrative concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia.
2. La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati all'articolo 3:
 - a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali;
 - b) adotta procedure semplificate per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale attraverso l'utilizzo dello Sportello Regionale per l'Energia;
 - c) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti Locali;
 - d) definisce le priorità e individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'art. 3, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane a sensi del DM 20/07/2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/2004;
 - e) promuove interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, incentiva nel settore trasporti l'utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale;
 - f) promuove accordi e protocolli d'intesa con produttori, distributori e associazioni di piccole e medie imprese e dei consumatori aventi come finalità l'utilizzo di tecnologie e apparecchi ad alta efficienza;
 - g) concede incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici;
 - h) in relazione agli obiettivi di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili e assimilate, definisce i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale da introdursi nei Regolamenti Urbanistico Edilizi Comunali;
 - i) favorisce ed incentiva interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e la diffusione della cogenerazione, della generazione distribuita e delle fonti rinnovabili e, in particolare, definisce valori di isolamento termico degli edifici e prescrizioni agli Enti locali sull'impiego delle tecnologie solari;
 - j) definisce i criteri generali e relative politiche d'intervento per lo sviluppo e per la diffusione di una filiera delle energie qualificate (generazione distribuita e fonti rinnovabili);

- k) elabora, per il tramite delle agenzie energetiche, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici ed elettrici;
- l) provvede al monitoraggio delle attività derivanti dalla attuazione di quanto previsto ai commi 52, 55, 56 e 57 dell'articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239;
- m) promuove ed incentiva la ricerca applicata in campo energetico finalizzata all'ottimizzazione e alla prototipazione di tecnologie innovative, nonché iniziative che non abbiano raggiunto la competitività;

3. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui al comma 1 non conferite agli Enti Locali in base alla presente legge.

4. Provvede, inoltre, a regolamentare:

- a) la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 1 - comma 2 - del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, al fine di integrare il relativo procedimento nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, indetta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, per consentire il rilascio delle autorizzazioni nei termini ivi previsti;
- b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1 - comma 7- della legge 23 agosto 2004 n. 239, tenuto conto dei criteri e delle modalità individuate ai sensi di quanto disposto al punto 5), lettera c) ,comma 8, articolo 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e per le attività di cui al comma 56 della stessa legge.
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'Art. 10 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- d) le procedure, ai sensi della Direttiva n. 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, per definire i requisiti minimi di rendimento, le modalità di attestazione e di certificazione dell'unità immobiliare, i casi di esclusione, gli obblighi dei proprietari, dei locatari e del pubblico ufficiale che roga un contratto di compravendita o di locazione nonché le sanzioni per le inadempienze.

5. Con i Regolamenti di cui al comma 4 e per tutti i procedimenti di autorizzazione previsti nella presente legge, la Regione fissa l'entità degli oneri istruttori a carico dei

proponenti.

6. La Giunta Regionale approva, nel termine di diciotto mesi dalla promulgazione e per ciascuna delle funzioni che la Regione esercita, appositi Regolamenti con cui definisce le procedure per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 6

Funzioni delle Province.

1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

- a) alla elaborazione, sentiti i Comuni, e all'approvazione, d'intesa con la Regione, del proprio Piano Energetico Ambientale Territoriale che prevede:
 1. un quadro conoscitivo, comprensivo dei bilanci energetici per il territorio di competenza;
 2. l'analisi del binomio consumo-produzione di energia ed il quadro previsionale a breve e medio termine;
 3. la stima delle risorse energetiche endogene del territorio;
 4. la stima delle emissioni dei gas climalteranti;
 5. la promozione dell'efficienza;
 6. la georeferenzialità degli interventi.
- b) a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- c) ad esercitare le funzioni amministrative inerenti la concessione e l'erogazione di incentivi e contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
- d) all'attuazione di iniziative per la promozione delle fonti rinnovabili, della cogenerazione, del risparmio energetico e dell'uso razionale di energia;
- e) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;
- f) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e delle relative tipologie di impianti;
- g) ad individuare i compiti dell'Agenzia Provinciale per l'Energia;
- h) all'autorizzazione per l'installazione di gruppi elettrogeni;

Art. 7
Funzioni dei Comuni.

1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:
 - a) la promozione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, della cogenerazione per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico;
 - b) la redazione del Piano Energetico del Territorio Comunale, se con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, che prevede:
 1. un quadro conoscitivo, comprensivo dei bilanci energetici per il territorio di competenza;
 2. l'analisi del binomio consumo-produzione di energia ed il quadro previsionale a breve e medio termine;
 3. la stima delle risorse energetiche endogene del territorio;
 4. la stima delle emissioni dei gas climalteranti;
 5. la promozione dell'efficienza
 6. la georeferenzialità degli interventi.
2. I Comuni provvedono:
 - a) a ridurre, per un periodo di otto anni e secondo modalità e criteri incentivanti definiti dalla Regione con Regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, l'imposta comunale sugli immobili nel caso di realizzazione di edifici caratterizzati da alta qualità energetica certificata da soggetti abilitati;
 - b) a ridurre, parimenti, nella misura massima del 50%, le imposte comunali ai cittadini residenti utilizzando non meno del 50% delle risorse derivanti da proventi versati da soggetti che hanno in gestione impianti di produzione di energia elettrica realizzati sul territorio del Comune stesso.
3. I Comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, interventi per l'installazione e l'impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
4. I Comuni, nell'ambito delle previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale e al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, adottano disposizioni affinché:
 - a. la nuova edificazione e la ristrutturazione delle unità immobiliari siano progettate in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, secondo le disposizioni della Direttiva n. 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico

nell'edilizia e di quanto previsto dal Regolamento regionale di cui alla lettera d) – comma 4 – dell'articolo 5;

b. non vengano computati nel calcolo delle volumetrie degli edifici i maggiori spessori di pareti e solai necessari per la realizzazione degli interventi tecnologici finalizzati a risparmio energetico, nonché i volumi derivanti dalla realizzazione di serre solari, di torri e cavità di ventilazione. Una apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici idonei, dimostra il risparmio energetico conseguito.

5. I Comuni, nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale, emanano le disposizioni regolamentari di cui ai commi 3) e 4) entro centottanta giorni dalla data di definizione degli obiettivi stessi, nonché verificano, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, il rispetto del progetto alle disposizioni stesse.

CAPO III

Programmazione e pianificazione energetica

Art. 8

Valutazione Ambientale Strategica.

1. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, si conforma ai principi della valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

2. Nelle more del recepimento della Direttiva 2001/42/CE, la Regione segue il documento metodologico elaborato dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea contenente le Linee Guida per l'attuazione della citata Direttiva

3. Per il raggiungimento delle finalità previste della legge, la Regione stipula con idoneo soggetto pubblico un'apposita convenzione per le attività di analisi territoriale.

Art. 9

Piano Energetico Ambientale Regionale.

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale, di seguito P.E.A.R., costituisce, nell'ambito dei principi di cui alle politiche energetiche comunitarie e statali, lo strumento fondamentale di pianificazione, programmazione e attuazione della politica energetica ambientale e di sviluppo sostenibile della Regione.

2. Il P.E.A.R., tenuto conto degli atti di programmazione regionale e in coerenza con

il Piano Territoriale Regionale, sulla scorta dei consumi e delle disponibilità su base provinciale e regionale, indica le linee di programmazione energetico ambientale della Regione, definendo obiettivi e strategie, quantificando le risorse attivabili e pianificando le azioni operative attraverso le quali le linee si concretizzano.

3. Il P.E.A.R. stabilisce un obiettivo annuale di risparmio energetico. L'obiettivo consiste nel risparmio di una percentuale della quantità di energia distribuita o venduta ai clienti finali calcolata per l'anno di riferimento.

4. Il P.E.A.R. ha validità quinquennale, con la possibilità di un suo aggiornamento e, nelle more dell'approvazione del successivo, continuano a valere gli indirizzi programmatici previsti da quello in scadenza.

Art10

Articolazione del P.E.A.R.

1. Il Piano energetico, nel perseguire obiettivi sia di pianificazione che operativi, analizza le seguenti tematiche:

- a) struttura del sistema energetico-ambientale-territoriale, definita per vettori energetici, comparti, impieghi energetici finali, e per ambiti territoriali;
- b) evoluzione storica della situazione energetico-ambientale, sia sul lato dei consumi, sia sul lato dell'offerta;
- c) individuazione dei possibili scenari di sviluppo ed i relativi riflessi sotto il profilo energetico;
- d) la stima delle emissioni dei gas climalteranti;
- e) individuazione del potenziale d'intervento, sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta;
- f) definizione di azioni compatibili con gli altri strumenti di pianificazione e di governo del territorio e relativi strumenti attivabili;
- g) previsione dei potenziali riflessi occupazionali
- h) individuazione degli ostacoli e dei fattori di successo per l'attuazione del piano.

2. Le Azioni definite dal Piano devono realizzare interventi per:

- a) l'ottimale utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili disponibili nel territorio regionale;
- b) conseguire l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico;
- c) attuare la riqualificazione e la riconversione degli impianti e delle reti esistenti al fine di migliorarne i rendimenti, ridurre gli impatti ambientali e migliorare la qualità dell'energia;
- d) adeguare impianti e reti energetiche agli standard individuati coerentemente

- con quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- e) incentivare la generazione distribuita con impiego di impianti di cogenerazione di piccola e media taglia (potenza non superiore a 50MWe) ove sussistano le condizioni tecnico ambientali favorevoli;
 - f) al fine di perseguire, con un congruo margine di sicurezza e nel medio periodo, il pareggio tra domanda e offerta di energia sul territorio regionale, consentire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti convenzionali e che utilizzano le migliori tecnologie per il soddisfacimento degli standard di qualità ambientale, sicurezza e qualità del servizio, salvaguardia della salute con contenimento delle emissioni di gas serra e delle altre emissioni nocive;
 - g) contribuire alla ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico, con interventi finalizzati alla realizzazione di impianti pilota o progetti dimostratori e di ricerca di particolare interesse;
 - h) individuare, in rapporto alla pianificazione energetica, la ricaduta occupazionale e promuovere la qualificazione professionale degli operatori mediante programmi di formazione finalizzati;
 - i) realizzare, avvalendosi dell'Agenzia Regionale per l'Energia e l'Ambiente della Campania, istituita ai sensi dell'articolo 21, di un catasto regionale delle grandezze energetiche sulla scorta di un monitoraggio del sistema per l'individuazione di opportuni indici della qualità dell'energia.

3. L'elaborazione del P.E.A.R. avviene sulla scorta delle programmazioni energetiche ambientali territoriali delle Province.

4. Con apposito regolamento, adottato contestualmente alla approvazione del P.E.A.R., sono disciplinate le funzioni di Ufficio Tecnico di Piano e l'Organismo Tecnico che le esercita.

5. Il P.E.A.R. approvato con atto di Giunta Regionale, è trasmesso alla competente Commissione Consiliare che lo esamina entro 45 giorni. Decorso tale termine in assenza di pronunciamento, il P.E.A.R. è approvato.

Capo IV

Mercato e reti energetiche

Art. 11

Produzioni da fonti convenzionali.

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e compatibilmente con le linee di sviluppo energetico,

autorizza l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di 180 giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Essa costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Per le opere che comportano variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte convenzionale di potenza inferiore ai trecento MW termici sono sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, La procedura ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo

4. Sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e non sono soggetti a procedura di autorizzazione i progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali di potenza uguale o inferiore a tre MW termici.

5. Le imprese che realizzano impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e di potenza compresa tra i trecento e i tre MW termici corrispondono alla Regione, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La Regione provvede alla ripartizione del contributo compensativo con le modalità e i criteri di cui al comma 36, articolo 1, della Legge 23 agosto 2004 n. 239.

6. Le convenzioni che regolano i rapporti tra Regione ed Imprese proponenti di cui al comma precedente e quelli di cui al comma 36, articolo 1, della Legge 23 agosto 2004 n. 239, sono stipulate prima dell'emanazione del relativo atto di autorizzazione.

Art. 12

Produzioni da fonti rinnovabili.

1. Per le opere autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante.

2. Nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti, benché presentati in tempi diversi, la Conferenza di Servizi attivata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, sulla procedura di autorizzazione delle opere,

può effettuare una valutazione comparativa delle iniziative sulla scorta delle linee guida previste al comma 10 dello stesso articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

3. Fatte salve le competenze dei Comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'articolo 12 – comma 3 - del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva uguale o inferiore a tre MW termici, ubicati in aziende o stabilimenti e alimentati da prodotti residuali del ciclo produttivo, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

4. Fatte salve le competenze dei Comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'articolo 12 – comma 3 - del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, così come definite all'articolo 2 dello stesso Decreto Legislativo, della potenza uguale o inferiore a venti kW elettrici, in particolare elevata a cinquecento kW termici se alimentati a biomassa

5. Le imprese titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, riconoscono al Comune nel cui territorio si trova l'impianto, una somma a titolo di contributo compensativo per l'incidenza dell'opera sull'assetto dei rapporti economici e sociali della collettività.

6. L'importo di cui al comma 5 è corrisposto con cadenza annuale posticipata per tutta la durata dell'attività di produzione dell'impianto. Esso è commisurato ad una percentuale non inferiore all'uno virgola cinque per cento da calcolarsi sull'utile netto di produzione dell'impianto.

Art. 13

Reti energetiche

1. La Regione autorizza:

- a) la costruzione di elettrodotti con tensione nominale fino a centocinquanta kV non costituenti tratto della Rete di Trasmissione Nazionale;
- b) la costruzione di gasdotti di distribuzione di competenza regionale;

c) la costruzione di gasdotti di trasporto non appartenenti alla rete nazionale di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 ;

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero di centottanta giorni, decorrenti dalla stessa data, nel caso in cui sia prescritta la Valutazione di Impatto Ambientale.
3. Al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre reti ed infrastrutture esistenti.
4. Nel caso in cui il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è destinata a produrre effetti è superiore a venti, ogni comunicazione, notificazione o avviso riguardante il procedimento stesso, ivi compresa la comunicazione di avvio, è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere per giorni quindici all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere da realizzare nonché con mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e sul sito informatico della Regione.
5. L'autorizzazione:
 - a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;
 - b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
 - c) per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante;
 - d) nei casi in cui per le opere sia prescritta la Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorizzazione comprende il relativo giudizio di compatibilità ambientale.
6. La Regione, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere autorizzate, e con atto motivato, dispone e rende esecutivi i provvedimenti per l'occupazione di

beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando in via provvisoria l'indennità di occupazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che il soggetto proponente dell'opera di cui al comma 1 non richieda, entro il termine di trenta giorni, espressamente l'applicazione delle presenti disposizioni alle fasi procedurali non ancora concluse.
8. Con regolamento regionale e' definito il funzionamento delle piccole reti in isola di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
 - a) sicurezza, efficienza, economicita' e qualità del servizio;
 - b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Art. 14

Obbligo di adeguamento

1. Le imprese titolari di impianti di produzione di energia e di concessioni di reti di distribuzione hanno l'obbligo di adeguare gli impianti agli standard fissati dal P.E.A.R.
2. L'obbligo di adeguamento previsto al comma 1 va assolto nel termine di un anno, salvo proroga, dalla data di pubblicazione sul BURC del P.E.A.R.
3. Le imprese di cui al comma 1 che non ottemperano agli obblighi in esso previsti non beneficiano degli incentivi regionali.

Art. 15

Sportello Regionale per l'Energia

1. E' istituito, per le procedure di autorizzazione poste in capo alla Regione, lo Sportello Regionale Energia.
2. Per l'attivazione ed il funzionamento dello Sportello Regionale Energia di cui al comma 1 la Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, provvede con proprio regolamento da adottarsi con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 5.

CAPO V

Risorse e incentivi

Art. 16

Incentivi allo sviluppo dell'efficienza energetica sugli usi finali e delle fonti rinnovabili

1. La Regione, al fine di consentire l'attuazione delle azioni previste per il conseguimento degli obiettivi del P.E.A.R., promuove, in conformità alla disciplina comunitaria in materia, provvedimenti in tema di politica fiscale e strumenti finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico ambientale.
2. La Regione valorizza le risorse energetiche locali anche in forme di "poligenerazione", privilegiando la generazione distribuita sul territorio.
3. La Regione, nell'ambito della normativa comunitarie e statale, individua strumenti ed incentivi per una efficace ed efficiente politica energetica quali:
 - a) incentivi alla produzione, in "conto energia", "bonus fiscale" alle imprese che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, crediti fiscali agli utenti che applicano misure di risparmio energetico e alle imprese che le realizzano;
 - b) programmi di finanziamento di Enti Pubblici ad Università ed Enti preposti per la ricerca di base ed intervento dei capitali privati per la ricerca applicata e lo sviluppo commerciale;
 - c) forme di incentivi per progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico finalizzati anche alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 - d) stimolo, di concerto con il Gestore del Mercato Elettrico, dei meccanismi di commercio dei titoli energetici come i certificati verdi, i certificati di efficienza energetica ed i Certificati di Riduzione delle Emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto;
 - e) costituzione di società per la gestione dei servizi energetici;
 - f) protocolli d'intesa tra Enti Locali e le società di distribuzione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 sull'efficienza energetica negli usi finali;
 - g) strumenti di incentivazione e cofinanziamento pubblico, derivanti dalla disponibilità di fondi comunitari, nazionali e regionali a favore di interventi che utilizzano fonti rinnovabili o che conseguono risparmio energetico, efficienza energetica negli usi finali e i rivelli di isolamento termico di nuovi edifici o di quelli in ristrutturazione;
 - h) i piani economici degli interventi oggetto di contributo regionale tengono conto, con le modalità individuate dal P.E.A.R., dei crediti derivanti dai titoli energetici di cui alla lettera d) ai fini della determinazione dell'importo del contributo stesso;

Art.17

Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili

1. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il cofinanziamento di un apposito regime di aiuti alle imprese per interventi nei settori energetico-ambientali.
2. Al fondo accedono anche le imprese con sede, anche secondaria, in Campania che intendono realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto, recepito dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.
3. Per l'attivazione ed il funzionamento del fondo di rotazione Regionale di cui al comma 1, la Regione, entro sei mesi dall'approvazione della legge, provvede con proprio regolamento.

Art. 18

Incentivi per l'efficienza energetica

1. La Regione istituisce uno o più fondi per sovvenzionare programmi costituiti da misure indirizzate ai consumatori finali o ai soggetti attivi nel mercato energetico destinate ad accrescere l'efficienza energetica dal lato della domanda.
2. I fondi prevedono sovvenzioni, prestiti, garanzie finanziarie e altre tipologie di finanziamento capaci di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal P.E.A.R.
3. I fondi sono offerti a soli fornitori qualificati di servizi e programmi per l'efficienza energetica operanti sul mercato.

Art. 19.

Misure di efficienza energetica per le amministrazioni pubbliche operanti in Campania

1. La Regione Campania, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n° 86, come modificato dal comma 5 dell'articolo 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128, recepisce la Direttiva 93/76/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993 intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica.
2. La Regione Campania, nell'ambito delle sue prerogative, con la presente legge da valore precettivo a quanto previsto dall'articolo 4 della Direttiva 93/76/CEE.
3. Tutte le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico
4. Il P.E.A.R. nell'ambito della fissazione della misura del risparmio energetico da effettuarsi in Campania, specifica la misura del risparmio che deve essere effettuato dalle amministrazioni pubbliche.

5. Il raggiungimento della quota individuata ai sensi del comma 4, costituisce obiettivo vincolante per le amministrazioni pubbliche.
6. A tal fine la Regione, stabilisce, con apposito regolamento da adottarsi con le formalità di cui all'articolo 5 comma 6 della legge, un programma con il quale le amministrazioni pubbliche operanti in Campania conseguono l'obiettivo vincolante mediante il ricorso a servizi energetici e misure di efficienza energetica da acquistarsi con l'utilizzo di contratti di finanziamento tramite terzi e contratti di rendimento energetico .
7. La responsabilità della realizzazione dell'obiettivo fissato dal P.E.A.R. per le amministrazioni pubbliche è dell'Agenzia Regionale per l'Energia e l'Ambiente. La gestione e l'amministrazione del programma è affidata al Sistema delle Agenzie territoriali dell'energia di cui al comma 1 dell'articolo 21.

Art. 20

Finanziamento del P.E.A.R.

1. Al finanziamento del Piano Energetico Ambientale Regionale si fa fronte con gli stanziamenti individuati e determinati all'articolo 23, ripartiti in parte, quale quota di cofinanziamento regionale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 10, in parte per l'attuazione delle funzioni esercitate dalle Province ai sensi della lettera c) dell'articolo 6.
2. Il riparto alle Province dei finanziamenti di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni nello stesso indicate, avviene sulla scorta di parametri individuati annualmente con delibera di Giunta Regionale.

CAPO VI

Agenzie territoriali per l'energia

Art. 21

Agenzia Regionale della Campania per l'Energia e l'Ambiente

1. La Regione promuove e si avvale di un sistema di agenzie territoriali per l'energia costituite nell'ambito di programmi comunitari.
2. E' istituita l'Agenzia Regionale per l'Energia e l'Ambiente della Campania, di seguito A.R.E.A.C.
3. L'A.R.E.A.C. è costituita a cura e spese della Regione Campania sotto forma di società per azioni per il perseguimento di finalità pubbliche e relativi obiettivi nel settore energetico-ambientale. Il capitale sociale è interamente posseduto dalla Regione Campania.

4. La Giunta Regionale approva lo Statuto dell'AREAC.
5. La Delibera di Giunta di approvazione dello Statuto è trasmessa alla competente Commissione Consiliare.
6. Nelle forme della S.p.A. l'Agenzia sarà guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri individuati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato alle Attività Produttive. Il Consiglio di Amministrazione sceglie, al suo interno, il Presidente e nomina il Direttore Generale.
7. Il Consiglio di Amministrazione delega le funzioni di rappresentanza al Presidente e le funzioni operative al Direttore Generale.
8. Nell'ambito dello Statuto sono definiti gli ulteriori organi dell'Agenzia, conformemente al modello legale tipico della Società per Azioni, e vengono previsti i relativi compensi per gli organi e per il Direttore Generale.

Articolo 22

Finalità dell'AREAC

1. L'Agenzia Regionale svolge i seguenti compiti:
 - a) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione, monitoraggio, aggiornamento e attuazione del piano energetico ambientale regionale, anche in coordinamento con il sistema delle agenzie territoriali per l'energia;
 - b) informazione per il pubblico regionale, specializzata e diffusa in materia di usi energetici;
 - c) indagini conoscitive sulle attività energetiche;
 - d) gestione di sistemi informativi in materia di energia;
 - e) certificazione di marchi di qualità energetica e attività collegate;
 - f) catalogazione delle opportunità produttive nel territorio;
 - g) supporto alla interregionalizzazione e alla internazionalizzazione delle imprese del settore;
 - h) coordinamento con l'Ente Nazionale Energia e Ambiente (ENEA) al fine di concorrere alla determinazione degli indirizzi nazionali in tema di energia;
 - i) coordinamento del sistema delle Agenzie territoriali per l'energia;
 - j) amministrazione e gestione del programma di risparmio energetico per le amministrazioni pubbliche operanti in Campania.
 - k) ogni altro compito servizio o attività utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 23

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad €1.800.000,00 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con le risorse assegnate all'Unità Previsionale di Base 2.66.147 dello stato di previsione della spesa mediante prelievo di pari importo dell'Unità Previsionale di Base 7.29.224.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte sempre con la corrispondente U.P.B. la cui entità è determinata con la legge di Bilancio.

Art. 24

Disposizioni transitorie

1 Nelle more dell'adozione del primo P.E.A.R., le attività regionali in campo energetico si conformano agli indirizzi di pianificazione contenuti nell'allegato documento obbiettivo.

2 Gli indirizzi di pianificazione contenuti nel documento obbiettivo di cui al comma precedente costituiscono altresì elemento di riferimento programmatico per la redazione della prima stesura del P.E.A.R e della prima stesura dei piani energetici territoriali.

Art. 25

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale n. 19 del 08 marzo 1985

Art.26

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ENERGIA: *DOCUMENTO OBIETTIVO*

Finalità

Gli indirizzi programmatici del presente documento costituiscono, nelle more dell'approvazione del primo Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), elemento di riferimento per l'azione pianificatrice della Regione e degli Enti locali.

- Obiettivi della politica energetica regionale

Principale obiettivo programmatico della politica energetica nel settore elettrico della Regione Campania è il raggiungimento del riequilibrio energetico entro il 2010.

La riduzione del *deficit* sarà attuato con interventi sia nel settore dei consumi sia in quello della produzione. Tutti gli interventi saranno operati in sintonia con le esigenze di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal protocollo di Kyoto e, più in generale, tutelando complessivamente l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

Al fine di una distribuzione strategica delle produzioni di energia elettrica la Regione assume il criterio delle aree omogenee per l'energia (sia in produzione che in utilizzazione) ed individua corridoi infrastrutturali (per linee elettriche, metanodotti, ecc..) per razionalizzare ed efficientare le reti esistenti nonché per consentire la costruzione di un sistema di nuove reti capace di trasportare i flussi di energia in modo economico, sicuro, continuo e razionale. L'individuazione dei corridoi è attuata, al fine di minimizzare l'impatto visivo, salvaguardare la salute pubblica, razionalizzare ed ottimizzare l'uso dei suoli, con la metodologia della V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica.

- Linee di indirizzo della politica energetica regionale

Gli obiettivi della politica energetica regionale sono perseguiti nell'ambito degli indirizzi programmatici, così come di seguito delineati:

- a) Il Piano Energetico Regionale indica, tenendo conto dei consumi e delle disponibilità su base regionale e provinciale, le linee di programmazione energetica complessiva della Regione, definendo obiettivi e strategie, quantificando le risorse attivabili e pianificando le azioni operative attraverso le quali tali linee si concretizzano. Il Piano rappresenta, pertanto, lo strumento di pianificazione e programmazione, fondamentale per la Regione per attuare la propria politica di "sviluppo sostenibile" nel settore dell'energetica.
- b) La Regione favorisce la formulazione e l'adozione di protocolli operativi, condivisi tra Organismi politici regionali, provinciali e comunali, Enti Pubblici, Associazioni di categoria. Tali strumenti devono prevedere un migliore impiego delle risorse energetiche nei settori di competenza.
- c) La Regione promuove la creazione di Consorzi, anche con riferimento alle PP.AA. ed alle aziende a forte partecipazione del capitale pubblico, per l'acquisto di

energia elettrica sul libero mercato al fine di qualificare gli acquisti. Sarà, inoltre, incentivata la creazione di strutture di gestione per la qualificazione dei consumi energetici.

d) E' sviluppata un'adeguata azione d'incentivazione e di sensibilizzazione, rispettivamente attraverso erogazioni di contributi finanziari - anche con il ricorso ad un'attenta e possibile politica fiscale - ed ancora mediante attività di informazione e sensibilizzazione, tendenti a privilegiare la realizzazione di progetti per:

- 1) l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico;
- 2) il miglioramento del rendimento degli impianti esistenti, attraverso la riqualificazione e la riconversione;
- 3) l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili disponibili nel territorio regionale;

4) la realizzazione di impianti di cogenerazione di piccola e media taglia (potenza non superiore a 50 MWe), ove sussistano condizioni tecniche ed ambientali favorevoli affinché il loro esercizio comporti un significativo risparmio energetico rispetto alla produzione separata, come nel caso di industrie ed Aree di Sviluppo Industriale, di strutture ospedaliere, di grandi strutture alberghiere, strutture universitarie, complessi residenziali ed eventuali zone di sviluppo urbanistico idonee anche al teleriscaldamento.

e) La Regione consente la costruzione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica nonché l'ammodernamento o il ripotenziamento di impianti esistenti per quanto necessario ad assicurare, con un congruo margine di sicurezza, la copertura del deficit elettrico corrispondente al fabbisogno previsto all'anno 2010, copertura attuata con almeno il 25% di potenza generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia e assimilati.

Data priorità ad azioni che tendano ad ammodernare, con eventuale potenziamento, gli impianti esistenti, i criteri generali in base ai quali sono valutate le proposte di installazione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, fatte salve le valutazioni obbligatorie di compatibilità con l'ambiente e le esigenze del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, sono i seguenti:

- 1) compatibilità dell'impianto oggetto della valutazione con i vincoli di sostenibilità ambientale strategica e in particolare con i livelli ammissibili di emissioni inquinanti prodotte cumulativamente sia dall'impianto di produzione in oggetto sia da altre sorgenti inquinanti localizzate nell'area di interesse;
- 2) corrispondenza con le linee di programmazione e pianificazione regionale e locale in materia di attività produttive e di produzione dell'energia elettrica, con particolare riferimento alla fonte primaria impiegata ed alla localizzazione dell'impianto;
- 3) corrispondenza con i criteri generali previsti dall'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, approvato nella Conferenza unificata del 5.09.2002, nei quali è prevista la valutazione

- comparativa tra impianti interessanti lo stesso territorio e la verifica dell'adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale;
- 4) contributo prioritario al riequilibrio del binomio produzione-consumo, ovvero elevata capacità di utilizzo dell'energia elettrica potenzialmente disponibile nell'ambito del bacino territoriale in cui è previsto l'insediamento;
 - 5) livello di integrazione con le destinazioni urbanistiche ed i livelli di infrastrutturazione del sito e delle aree ad esso adiacenti;
 - 6) quando tecnicamente possibile, per impianti di grande taglia, prossimità del sito prescelto alla rete elettrica di trasmissione esistente, tenendo conto di eventuali modifiche/aggiunte di tratti alla stessa con tempi di realizzazione compatibili con la messa in esercizio dell'impianto di produzione proposto;
 - 7) quando tecnicamente possibile, per gli impianti di grande taglia, alimentati a gas naturale, prossimità del sito prescelto alla rete di distribuzione del gas naturale esistente, tenendo conto di eventuali modifiche/aggiunte di tratti alla stessa con tempi di realizzazione compatibili con la messa in esercizio dell'impianto di produzione proposto;
 - 8) eventuale appartenenza del sito prescelto ad Aree di Sviluppo Industriale;
 - 9) contributo potenziale complessivo alla riduzione nell'utilizzo delle fonti fossili (efficienza termodinamica dell'impianto proposto);
 - 10) livello di soddisfacimento degli standard di qualità ambientale, qualità e continuità dell'Energia Elettrica trasportata, sicurezza e salute pubbliche previste dalle norme nazionali e locali, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni di gas serra e delle altre emissioni nocive in aria, acqua e suolo, valutabili, anche attraverso l'adesione al sistema di certificazione EMAS, mediante indici di emissione per unità di energia elettrica erogata (kg di CO₂, CO, NO_x, SO_x, particolato, ecc., per kWh elettrico);
 - 11) entità della riduzione del costo del chilowattora nelle zone limitrofe a quelle di realizzazione dell'impianto o, più in generale, dei benefici tariffari offerti ad utilizzatori della Regione;
 - 12) contributo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio della Regione Campania attraverso investimenti diretti o interventi di cofinanziamento, con modalità concordate con l'Ente Regione, finalizzati alla realizzazione di impianti idroelettrici, eolici, geotermici, fotovoltaici, a biomasse o con celle a combustibile e nuovi vettori energetici;
 - 13) caratteristiche funzionali dell'impianto correlate al soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Libero Mercato dell'Energia;
 - 14) contributo alla ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico attraverso investimenti diretti o interventi di cofinanziamento, finalizzati alla realizzazione di impianti pilota o progetti dimostrativi e di ricerca di particolare interesse;
 - 15) eventuali ricadute occupazionali sul territorio.

- f) Nel quadro del soddisfacimento degli standard di cui al precedente punto 10) della lettera e), saranno proposte periodicamente, in genere di anno in anno, eventuali raccomandazioni addizionali per la tutela complessiva dell'ambiente e della salute pubblica, da aggiungere a quelli già indicati nella normativa nazionale e locale vigente ed il miglioramento del grado di qualità e di continuità dell'energia elettrica distribuita.
- g) La Regione, sentite le Province e nel rispetto delle reciproche autonomie, emana degli Atti di Indirizzo e Coordinamento riguardanti gli iter autorizzativi per la costruzione e l'esercizio, la modifica o il potenziamento di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti convenzionali (solo se di potenza non superiore ai 300 MW termici) e da fonti rinnovabili ed assimilate. Per gli impianti di produzione d'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili saranno, in particolare, fornite indicazioni sui vincoli e sui parametri di riferimento progettuale, relativamente ai quali sarà possibile valutare la Sostenibilità Ambientale.
- h) La Regione provvede all'istituzione di un catasto regionale finalizzato alle grandezze energetiche, alle fonti energetiche e, più in particolare, ai livelli d'inquinamento/emissione dovuti alle attività energetiche. A tal fine provvederà a predisporre e/o ad adeguare i relativi sistemi di rilevamento.
- i) La Regione favorisce il monitoraggio del sistema energetico nei punti dei vari possibili utilizzi finali dell'energia. Saranno favoriti sistemi di misura certificati e l'individuazione di opportuni indici della qualità dell'energia.

- Interventi per la riduzione del deficit elettrico

Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici saranno operati nei rispettivi comparti d'intervento. In particolare dovranno essere, rispettivamente, finalizzati a:

Settore dei consumi

- a) incentivare e sensibilizzare l'uso razionale dell'energia;
- b) incentivare l'acquisto competitivo di energia elettrica sul libero mercato attraverso la formazione di Consorzi che aggregino utenze anche con riferimento alle PP.AA. ed alle aziende a forte partecipazione del capitale pubblico;
- c) promuovere ed incentivare, anche attraverso una adeguata politica fiscale, l'impiego di tecnologie ad alto rendimento e basso impatto ambientale, finalizzate al risparmio energetico nel settore civile, industriale e dei trasporti;
- d) definire i livelli di isolamento termico nei nuovi edifici ed in quelli da ristrutturare, fornendo prescrizioni agli Enti locali sull'impiego delle tecnologie solari;
- e) promuove la costituzione di società per la gestione dei servizi energetici (ESCO);

- f) pianificare e promuovere un'azione capillare e continua di informazione dell'utenza, attraverso media, convegni ed incontri - dibattito;

Settore della produzione

- a) incentivare l'impiego delle fonti rinnovabili (così come definite nel D. Lgs 387/03) ed assimilate (ai sensi Art.1 comma 3 - Legge 10 del 1991);
- b) favorire la riconversione e la riqualificazione degli impianti esistenti finalizzate al miglioramento del loro rendimento;
- c) privilegiare l'attivazione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, rispondenti ai seguenti requisiti:
 - c.1) impieganti tecnologie ad alto rendimento, basso impatto ambientale e privilegianti l'impiego dei reflui termici;
 - c.2) compatibili con i vincoli di tutela ambientale e con verifiche d'impatto che tengano conto, cumulativamente, anche delle emissioni prodotte da altre sorgenti inquinanti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia elettrica, ricadenti nell'area oggetto dello studio;
 - c.3) con elevata capacità di utilizzo dell'energia elettrica prodotta, nell'ambito del bacino territoriale in cui è previsto l'insediamento;
 - c.4) aventi valori di potenza installata rispondenti al criterio dell'equilibrio del rapporto tra produzione e consumi nell'area vasta interessata.

In particolare, in tema di interventi finalizzati all'aumento globale della capacità di produzione di energia elettrica, essi si attueranno tenuto conto dei consumi in atto e previsti, nonché delle disponibilità attuali, degli obiettivi di risparmio energetico e delle potenzialità, garantendo così il conseguimento ed il mantenimento di un maggiore riequilibrio energetico, omogeneo per aree, tra produzione e consumi.

Settore distribuzione

Si perseguiranno obiettivi di potenziamento e razionalizzazione della distribuzione dell'energia con il miglioramento dell'efficienza delle reti esistenti e con un sistema di nuove reti capace di trasportare i flussi di energia in modo economico, sicuro, continuo e razionale, anche attraverso incentivazioni.

Valutazione quantitativa degli interventi

Relativamente alla produzione di energia elettrica da fonti non convenzionali, fatte salve ulteriori valutazioni che potrebbero emergere in sede di elaborazione del P.E.A.R., si assumono, quale obiettivo minimo, le seguenti variazioni al 2010 rispetto ai valori dell'anno 2000:

- fonte idroelettrica:
 - incremento di circa 60 GWh/anno (+15%), da conseguire sia mediante incremento della produzione di impianti esistenti, che mediante

sfruttamento di nuove risorse (Campo Lattaro, recupero piccoli salti isolati);

- biomasse:
incremento di circa 150 GWh/anno (+ 240%), corrispondente ad una potenza di nuova installazione di circa 30 MW elettrici complessivi; l'apporto da biogas di discarica non è stato considerato, in quanto al 2010 - 2015 la fonte sarà in via di esaurimento;
- fonte eolica:
incremento di circa 500 GWh/anno (+ 150%), corrispondente ad una potenza di nuova installazione di circa 300 MW complessivi;
- solare fotovoltaico:
incremento di circa 15 GWh/anno (+ 200%), corrispondente ad una potenza di nuova installazione di circa 8 MW complessivi;
- rifiuti:
nuova produzione circa 850 GWh/anno, corrispondente ad una potenza di nuova installazione di circa 180 MW elettrici complessivi, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Smaltimento Rifiuti;
- cogenerazione distribuita (impianti di taglia inferiore a 50 MW elettrici):
incremento di circa 1000 GWh/anno (+ 150%, stima approssimativa), corrispondente ad una potenza di nuova installazione di circa 200 MW complessivi.

Per quanto concerne l'entità degli interventi relativi ad impianti di nuova installazione, alimentati da fonti convenzionali, al fine di contribuire all'obiettivo di riduzione significativa del deficit energetico della Regione e fatte salve ulteriori valutazioni che potrebbero emergere in sede di elaborazione del P.E.A.R., la potenza complessivamente da installare è valutata in circa 3000 MW.